

LS NEWSLETTER

Internazionale



Maggio 2022

Linee guida UE in tema di restrizioni all'export verso Russia e Bielorussia	2
Risposta Russa alle sanzioni: assenza di tutela per i titolari di diritti IP dei "Paesi ostili"	2
La risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello in materia di utili d'impresa realizzati da una società italiana in presenza di una stabile organizzazione non operativa nello Stato estero	3
La Cassazione chiarisce che localizzazione della sede di una società in uno Stato con minor carico fiscale non costituisce di per sé un'operazione elusiva	3
Trasporti internazionali: le modifiche in materia di contratti di trasporto e spedizione	4
Pagamenti internazionali: le nuove regole per esportare in Egitto	5

Linee guida UE in tema di restrizioni all'export verso Russia e Bielorussia

In data 18 marzo la Commissione europea ha pubblicato una serie di *Frequently Asked Questions* (FAQ) sulle restrizioni all'esportazione disposte dall'UE in seguito all'aggressione della Russia all'Ucraina, aventi ad oggetto i beni a duplice uso ed i prodotti tecnologici avanzati.

Considerato che il quadro normativo sanzionatorio è in continua evoluzione, le FAQ vengono aggiornate costantemente al fine di fornire alle imprese le necessarie linee guida per programmare e gestire le operazioni di esportazione e importazione verso e da i territori di Russia e Bielorussia.

Le FAQ sono disponibili al seguente link: https://policy.trade.ec.europa.eu/news/practical-guidelines-export-restrictions-russia-and-belarus-published-2022-03-18_en

m.bertini@lslex.com

Risposta Russa alle sanzioni: assenza di tutela per i titolari di diritti IP dei "Paesi ostili"

In risposta alle sanzioni adottate nei confronti della Federazione Russa, il Governo di Mosca ha emanato il Decreto n. 299 del 6 marzo 2022, con il quale ha **autorizzato lo sfruttamento di brevetti, disegni e modelli di utilità**, anche in **assenza del consenso** dei titolari dei diritti in questione e **senza necessità di riconoscimento di alcun corrispettivo a fronte dello sfruttamento**.

Il provvedimento trova applicazione nei confronti dei titolari di diritti IP che abbiano cittadinanza, sede o realizzino la maggior parte dei propri ricavi in "*Stati e territori stranieri che hanno commesso atti ostili contro la Federazione russa*" che, alla data odierna, risultano essere Stati Uniti, Regno Unito, Stati UE, Australia, Giappone e altri Paesi che hanno criticato le azioni della Russia.

In forza delle predette norme, i titolari di diritti di proprietà intellettuale oggetto di registrazione in "Paesi ostili" parrebbero non disporre di concrete forme di tutela in caso di violazione dei propri diritti di privativa poste in essere in territorio russo.

Peraltro, secondo quanto dichiarato dal Ministro dello Sviluppo Economico russo, la portata delle predette norme potrebbe essere estesa anche ai marchi e ai diritti sul software, con la conseguenza che qualsiasi persona fisica o giuridica russa avrebbe facoltà di sfruttare liberamente un marchio.

Al riguardo, occorre evidenziare che le garanzie di tutela per i titolari di diritti di proprietà intellettuale avevano iniziato a venir meno in Russia, ancora prima dell'entrata in vigore del Decreto n. 299/2022. Lo scorso 3 marzo 2022, infatti, il Tribunale Arbitrale della Regione di Kirov aveva respinto il ricorso con cui la società britannica Entertainment One UK Ltd aveva contestato l'uso illegittimo dei propri diritti di marchio e copyrights sul personaggio "Peppa Pig" da parte di una persona fisica russa, che li aveva utilizzati per riprodurre una propria versione dei personaggi "Peppa Pig" e "Papà Pig".

In tale occasione, gli arbitri hanno ritenuto che le sanzioni economiche inflitte dal Regno Unito alla Russia giustificano l'assenza del riconoscimento di tutela dei diritti di marchio e copyrights e consentono di negare il risarcimento richiesto da parte della ricorrente per la violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale.

Alla luce della normativa e della sentenza sopra citate, è opportuno che le imprese monitorino con attenzione l'adempimento dei contratti di licenza in essere con partner russi e lo sfruttamento dei propri diritti di proprietà intellettuale nel territorio russo.

f.zonno@lslex.com

La risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello in materia di utili d'impresa realizzati da una società italiana in presenza di una stabile organizzazione non operativa nello Stato estero

Con la risposta n. 145 del 22 marzo 2022, l'Agenzia delle Entrate è tornata ad esprimersi in merito alle condizioni per la spettanza del credito di imposta in Italia in relazione ad imposte prelevate all'estero, in Paesi con cui l'Italia ha concluso una convenzione contro le doppie imposizioni, affermando che il credito di cui all'art. 165 del TUIR non può essere laddove il prelievo fiscale effettuato dall'altro stato contraente non sia avvenuto conformemente alle disposizioni del trattato.

Nel caso di specie, in particolare, l'Agenzia delle Entrate, si è soffermata sull'applicazione di ritenute sui corrispettivi corrisposti da una società estera ad una società italiana avente sul territorio estero una *branch* non più operativa e, quindi, non coinvolta nella produzione dei servizi relativi ai corrispettivi pagati dalla società estera. Il quesito posto all'autorità fiscale aveva infatti ad oggetto il caso di una società italiana, con una *branch* non più operativa in Kazakistan, che ha stipulato con una società kazaka un contratto per la prestazione di servizi interamente gestiti e prestati dall'Italia.

L'autorità fiscale kazaka, a seguito di un accertamento, aveva preteso di applicare le ritenute sui corrispettivi kazaki, nonostante i redditi non potessero ritenersi prodotti dalla *branch*.

Al riguardo, l'Agenzia ha ribadito che, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta nello Stato di residenza, occorre verificare che l'imposizione applicata dall'altro Stato contraente sia conforme al Trattato: nel caso in esame, non riscontrandosi alcun intervento della *branch* kazaka nella contrattualizzazione e prestazione dei servizi da parte della società italiana, ai sensi della convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra i due Stati, la potestà impositiva è solo dell'Italia e la pretesa dell'autorità kazaka risulta quindi illegittima.

Ne consegue che la società italiana non può detrarre dall'imposta italiana le ritenute subite all'estero e che, per rimediare alla doppia imposizione subita, dovrà attivare i canali volti a ottenere il rimborso dalle autorità kazake, o, in alternativa, chiedere l'apertura di una procedura amichevole ai sensi dell'art. 25 del Trattato, lamentando un'imposizione non conforme alle disposizioni convenzionali.

c.romeo@lslex.com

La Cassazione chiarisce che localizzazione della sede di una società in uno Stato con minor carico fiscale non costituisce di per sé un'operazione elusiva

Con l'ordinanza n. 8297 del 15 marzo 2022, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sulle condizioni per ritenere elusiva la costituzione di una società all'estero, confermando come l'attenzione si sia spostata dalla iniziale contrapposizione tra i concetti di "sede legale" e "sede dell'amministrazione effettiva" e ruoti ormai attorno ai più complessi concetti di elusione e abuso del diritto.

Al riguardo, dopo aver ribadito che l'esterovestizione consiste nella "**fittizia** localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero, in un Paese con un trattamento fiscale maggiormente vantaggioso", ha precisato che tale fattispecie si configura tuttavia nel solo caso in cui all'estero sia riscontrabile una creazione di puro artificio, **priva di qualsivoglia effettività economica** che sia **essenzialmente finalizzata al conseguimento un indebito vantaggio fiscale**.

Occorre quindi effettuare una valutazione, in concreto e nel merito, dello scopo essenziale dell'operazione, poiché "in tema di libertà di stabilimento, la circostanza che una società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per sé stessa un abuso di tale libertà" ma occorre che il beneficio fiscale sia l'unico (o il principale) obiettivo dell'operazione, che si dimostra quindi priva di sostanza economica e perciò fittizia.

Viceversa, in caso di **insediamento effettivo e di esercizio di un'attività economica e reale nel territorio di uno Stato membro estero**, così da partecipare in **maniera stabile e continuativa** alla sua vita economica, la libertà di stabilimento è legittimamente esercitata anche quando ne derivi un beneficio fiscale.

Pertanto, come affermato anche dalla giurisprudenza europea, “*una misura nazionale che restringe la libertà di stabilimento può essere ammessa solo se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio dirette ad eludere la normativa dello Stato membro interessato*”.

Ciò premesso e chiarito, a parere della Suprema Corte lo svolgimento dei servizi amministrativi in Italia, come nel caso di specie, non è di per sé sufficiente a dimostrare l'esterovestizione quando sussistono altri elementi idonei a provare l'effettiva attività all'estero.

c.romeo@lslex.com

Trasporti internazionali: le modifiche in materia di contratti di trasporto e spedizione

La Legge 29 dicembre 2021 n. 233, di conversione del D.L. n. 152/2021 (“*Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR*”), ha modificato le seguenti norme del Codice Civile in tema di contratto di trasporto e spedizione.

- Art. 1696 c.c. - Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate

La riforma, intervenendo più in generale sulla materia dei trasporti e in particolare sulla limitazione della responsabilità vettoriale: (i) ha ricompreso anche il trasporto multimodale - ovvero il trasporto effettuato mediante diverse modalità di trasporto - nell’ambito di applicazione delle limitazioni alla responsabilità del vettore in caso di perdita e avaria della merce; (ii) ha introdotto una ulteriore specificazione per l’eventualità che resti ignota la fase del trasporto in cui si è verificato il danno, prevedendo in tal caso per il trasporto internazionale un limite sensibilmente inferiore.

La disposizione prevede - come noto - un limite pari ad 1 euro per Kg di merce perduta o avariata per tutte le ipotesi di trasporti nazionali, ed il limite previsto dall’articolo 23 comma 3 della CMR e successive modificazioni (e dunque il limite introdotto con il Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, pari a 8,33 DSP per chilo di merce perduta o danneggiata) per i trasporti internazionali.

- Art. 1737 c.c. - Nozione

L’articolo 1737 c.c. è stato modificato nel senso che lo spedizioniere può ora concludere un contratto di trasporto non solo in nome proprio (benché per conto del mandante), ma anche in nome e per conto del mandante (se dotato del potere di rappresentanza). La riforma introduce inoltre anche la facoltà dello spedizioniere di concludere uno o più contratti di spedizione anche con più vettori.

- Art. 1739 c.c. - Obblighi dello spedizioniere

Al fine di evitare le frequenti contestazioni che nella prassi insorgono tra mandante e spedizioniere circa l’esistenza o meno di un mandato ad assicurare la merce, il nuovo articolo 1739 c.c. chiarisce che lo spedizioniere non ha alcun obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite, salvo espressa richiesta del mandante.

Con l’entrata in vigore di tale modifica, lo spedizioniere non ha alcun obbligo di stipulare una copertura assicurativa, essendo invece a carico del mandante l’onere di fornire istruzioni precise in merito alla stipulazione della copertura assicurativa (anche se resterà a carico dello spedizioniere la valutazione dell’idoneità della copertura da stipularsi in relazione a tipologia e rischi del trasporto).

- Art. 1741 c.c. - Spedizioniere vettore

Il nuovo articolo 1741 c.c. prevede che, qualora lo spedizioniere agisca quale spedizioniere-vettore, ossia con mezzi propri o altrui assuma l’esecuzione del trasporto, la sua responsabilità è disciplinata dall’articolo 1696, beneficiando dunque del limite risarcitorio ivi previsto.

- Art. 2761 c.c. - Crediti di vettore, spedizioniere, mandatario, depositario e sequestratario

La modifica all’art. 2761 c.c. ha esteso la disciplina del privilegio dei crediti del vettore anche ai crediti dello spedizioniere e, inoltre, ha previsto che lo spedizioniere abbia **diritto di ritenzione** non solo sulle merci oggetto della singola spedizione, ma su **tutte le merci in possesso dello spedizioniere**,

anche se oggetto di spedizioni diverse purché le stesse costituiscano esecuzione di un unico contratto per **prestazioni periodiche o continuative**.

m.bertini@lslex.com

Pagamenti internazionali: le nuove regole per esportare in Egitto

Dal 1° marzo 2022, in Egitto è entrato in vigore un nuovo set di norme che, nell'ambito di operazioni di export verso l'Egitto, impongono agli operatori locali di effettuare il pagamento esclusivamente a mezzo di lettera di credito.

La Banca Centrale Egiziana ha raccomandato alle banche locali di applicare in maniera rigida le disposizioni previste dai Decreti n. 992/2015 e n. 43/2016, in base alle quali il pagamento delle fatture d'importazione può avvenire solo tramite lo strumento del credito documentario.

Pertanto, le banche egiziane non possono più accettare documentazione trasmessa direttamente dalla clientela importatrice ma sono tenute ad effettuare pagamenti per conto dei propri clienti unicamente a fronte di lettere di credito.

Questa misura è al momento applicata a tutte le importazioni effettuate via mare o via aerea. Tuttavia, sarebbero consentite eccezioni in relazione ad importazioni:

- effettuate prima dell'emanazione delle nuove istruzioni;
- effettuate tra società facenti parte del medesimo gruppo societario;
- di prodotti alimentari e sanitari;
- di valore inferiore a 5.000 USD.

m.bertini@lslex.com



Marco Bertini

Partner

m.bertini@lslex.com



Claudia Romeo

Associate

c.romeo@lslex.com



Filomena Zonno

Associate

f.zonno@lslex.com